

## Ecco come “costituzionalizzare” i contratti alla Marchionne

di Giuliano Cazzola

Al posto del Governo eviterei accuratamente di promuovere un’iniziativa legislativa sul tema della rappresentanza e della rappresentatività sindacale anche se si trattasse di recepire la recente intesa intervenuta tra le parti sociali. Ad insistere in proposito è soprattutto il Pd, incalzato dalla Cgil, a sua volta sollecitata dalla Fiom che ha presentato, in proposito, un disegno di legge d’iniziativa popolare, sottoposto persino alla attenzione della presidente Laura Boldrini. È dal 1948 (da quando cioè il legislatore costituzionale indicò, nell’articolo 39, un abile marchingegno che teneva insieme gli aspetti della rappresentanza, della rappresentatività e dell’efficacia *erga omnes* dei contratti collettivi) che questo problema riemerge – come un fenomeno carsico – ogniqualvolta si rompono i rapporti unitari tra le confederazioni storiche e si determina il ricorso ad accordi separati. Tuttavia, per le sorti dell’articolo 39 si può usare ciò che ha scritto il grande Gabriel Garcia Marquez: <Chi ha vissuto cent’anni di solitudine non avrà un’altra occasione nella vita>. Benché sia chiara e ben congeniata, la norma costituzionale non solo non è mai riuscita ad avere applicazione, ma si è sviluppato in Italia un sistema di relazioni sindacali solido e strutturato, *extra* (non *contra*) *legem*. Paradossalmente, però, l’articolo 39, ancorché archiviato nei fatti, ha svolto la funzione del <convitato di pietra>, impedendo qualsiasi altra soluzione legislativa non conforme ai suoi contenuti (come avverrebbe anche per la trasformazione in legge dell’ultimo accordo). Così, l’ordinamento intersindacale italiano si è sviluppato al di fuori dell’impianto normativo indicato dalla Carta e per decenni tale situazione è stata accettata da tutti i protagonisti di un sistema che ha funzionato, dando rilievo giuridico ai dati fattuali, a partire dal particolare ruolo attribuito al sindacalismo confederale. Fu Gino Giugni, all’inizio degli anni ’60, ad individuarne le basi giuridiche dell’ordinamento intersindacale nel principio dell’autonomia collettiva e del reciproco riconoscimento tra associazioni imprenditoriali ed organizzazioni dei lavoratori che, scegliendosi per regolare insieme i rapporti di lavoro, si riconoscevano reciprocamente rappresentative dei differenti interessi in cerca di composizione. Lo Statuto dei lavoratori ha proceduto alla quadratura del cerchio individuando nell’attributo flessibile della maggiore rappresentatività l’elemento da coniugare insieme con la libertà e l’autonomia delle parti sociali. Viene allora da chiedersi per quale motivo, periodicamente, riemerge la tentazione di far rivivere magari in forme improprie (e quindi sanzionabili di illegittimità) l’impostazione dell’articolo 39, anziché <costituzionalizzare> la prassi proficuamente adottata da oltre mezzo secolo. Era questo il senso di una mia proposta di legge costituzionale (C. 3672) di riforma dell’articolo 39 che, nella passata legislatura, elevava al rango di norma fondamentale i principi dell’ordinamento intersindacale effettivo, quali l’autonomia e il reciproco riconoscimento tra le parti. In sostanza, il sistema veniva sciolto dal vincolo dell’unità d’azione ed era resa conforme ai principi costituzionali la libera contrattazione a prescindere dalla partecipazione o meno di tutti i suoi protagonisti. Di conseguenza, l’efficacia *erga omnes* dei contratti non dipendeva più dal meccanismo della rappresentanza costituita in proporzione degli iscritti, ma da decreti legislativi del Governo che recepivano periodicamente i contratti collettivi

stipulati *da* (non *dalle*) organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Sarebbe questa la via maestra da percorrere soprattutto dopo che la Consulta (con sentenza 231/2013) in tema di articolo 19 dello Statuto si è presa la libertà di forzare la lingua italiana come se la parola <firmare> avesse lo stesso significato di <prender parte al negoziato>, calpestando così la regola fondamentale che ha connotato nel dopoguerra il sistema della rappresentanza sindacale: il principio del reciproco riconoscimento tra controparti, per cui ciascuna di esse o alcune di esse hanno la libertà di stipulare contratti collettivi di diritto comune con gli interlocutori che ritengono più affidabili.

**Giuliano Cazzola**  
Comitato scientifico ADAPT

\* Il presente articolo è pubblicato anche in *Il Foglio*, 15 agosto 2013.